



Infostudio

del 02.10.2020

Detrazione, cessione del credito o sconto in fattura?

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alle alternative alle detrazioni edilizie ed energetiche, ovvero la cessione del credito o l'opzione per lo sconto diretto in fattura.

Gli allegati da consultare:

<i>Detrazione, cessione o sconto in fattura?</i>	2
<i>Alternative alla detrazione</i>	2
<i>Detrazione</i>	3
<i>Sconto in fattura</i>	3
<i>Cessione del credito</i>	4

Detrazione, cessione o sconto in fattura?

Alternative alla detrazione

I contribuenti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinate tipologie di interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:



per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;



per la **trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tali disposizioni si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a) **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- b) **efficienza energetica** di cui all'articolo 14 del DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- c) **adozione di misure antisismiche** di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- d) **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019;
- e) **installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- f) **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'articolo 16-ter DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, e di cui al comma 8 dell'articolo 119.



Molti contribuenti si chiederanno: quale alternativa scegliere per ottimizzare i vantaggi fiscali?

Detrazione

Le detrazioni incidono direttamente sull'imposta lorda, riducendo l'imposta dovuta dal contribuente. Le detrazioni vanno indicate nella dichiarazione dei redditi per 5 o 10 anni, a seconda del numero di anni previsti dall'agevolazione richiesta. Ovviamente, è la scelta più facile da seguire e soprattutto la più conosciuta dai contribuenti.

Occorre però un'analisi della propria situazione reddituale. Infatti, come tutte le detrazioni dall'imposta lorda, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua; pertanto, **la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi né essere chiesta a rimborso.**



NOTA BENE - In alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente (anche incapiente) può optare per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.

Sconto in fattura

I soggetti che hanno diritto alle predette detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo, di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto che verrà anticipato dal fornitore che ha realizzato gli interventi, a cui sarà rimborsato sotto forma di credito d'imposta



Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.



RICORDA – Nel caso del superbonus al 110%, lo sconto praticato dal fornitore non potrà essere superiore al 100% dell'importo della fattura. A fronte dell'importo indicato in fattura, il cessionario otterrà come credito d'imposta il 110% di detto importo.



Esempio sconto totale

Nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d'imposta pari a 33.000 euro.



Esempio sconto parziale

Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto "parziale", il credito d'imposta è calcolato sull'importo dello sconto applicato.

Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d'imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Cessione del credito

La cessione del credito è molto simile all'applicazione dello sconto in fattura.

Infatti, la cessione del credito permette di trasferire le detrazioni a cui si ha diritto:

- ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
- ad istituti di credito e intermediari finanziari.

In tal modo il contribuente sostiene subito ed esclusivamente la spesa relativa alla quota non incentivabile, versando solo una quota parte dell'importo totale della fattura. La restante parte sarà trasferita come forma di pagamento parziale al soggetto a cui viene trasferito il credito (cessionario).



OSSERVA - L'esercizio dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato al Provvedimento 283847/2020.

La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Invece, la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.